

**DELIBERA N. 79/24/CONS**

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI ASSOPROVIDER -  
ASSOCIAZIONE PROVIDER INDIPENDENTI - PER LA VIOLAZIONE  
DELL'ART. 1, COMMA 30, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249**

**(CONT. 20/23/DSDI – PROC. 36-AM)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 19 marzo 2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” ed in particolare l’art. 1, comma 30;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*” (di seguito anche, “*Decreto e-commerce*”);

VISTA la Risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione sulle “*Sfide per gli organizzatori di eventi sportivi nell’ambiente digitale*” (2020/2073(INL)) del 19 maggio 2021 (di seguito, anche “*Risoluzione*”);

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea sulla lotta alla pirateria online di eventi sportivi e altri eventi in diretta (C (2023) 2853 final) del 4 maggio 2023 (di seguito, anche “*Raccomandazione*”);

VISTA la legge 14 luglio 2023, n. 93, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le*

*reti di comunicazione elettronica*” (di seguito, anche “legge antipirateria”) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie Generale n. 171 del 24 luglio 2023;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*” (di seguito, anche Regolamento sul diritto d’autore o Regolamento DDA);

VISTA in particolare la delibera n. 189/23/CONS del 26 luglio 2023, recante “*Modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 di cui alla delibera n. 680/13/CONS*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito, “Regolamento”), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (di seguito cd. “*Linee Guida Regolamento Sanzioni*”);

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Premessa**

La legge 14 luglio 2023, n. 93, entrata in vigore l’8 agosto seguente, ha attribuito nuovi poteri all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine di rafforzarne le funzioni per un più efficace e tempestivo contrasto delle azioni di pirateria on line relative agli eventi trasmessi in diretta.

Entro la cornice delineata dal legislatore si iscrive la delibera n. 189/23/CONS, approvata all’esito della consultazione pubblica indetta con la delibera n. 445/22/CONS del 20 dicembre 2022, con la quale sono state apportate integrazioni al Regolamento sul diritto d’autore on line al fine di prevedere misure più efficaci per contrastare la diffusione illecita degli eventi sportivi live. Sia la legge che il Regolamento DDA ancorano l’efficacia delle nuove misure alla implementazione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per l’esecuzione dei provvedimenti di disabilitazione.

In data 7 settembre 2023 si è svolta la riunione di insediamento del tavolo tecnico previsto dall'art. 6 della menzionata legge n. 93/2023 per dare avvio, in ossequio al dettato legislativo, ai lavori per l'implementazione e messa in esecuzione della suddetta piattaforma attraverso la definizione dei requisiti tecnici e operativi. Al tavolo partecipano tutte le categorie previste dalla legge e, in particolare, le associazioni rappresentative dei fornitori di accesso alla rete internet e i fornitori di accesso alla rete internet medesimi. Come chiarito anche dall'art. 2, comma 5, della legge n. 93/2023, l'efficacia della tutela è strettamente collegata al coinvolgimento di tutti i soggetti che sono *“a qualsiasi titolo coinvolti”*.

## **2. Fatto e contestazione**

Assoprovider è una Associazione non riconosciuta rappresentativa degli operatori di reti e servizi di comunicazione elettronica, avente titolo per la partecipazione al tavolo di cui trattasi in virtù delle previsioni recate dall'art. 6, comma 2, della legge n. 93/2023.

Sul sito dell'Associazione, diversamente da quanto accade per altre associazioni analoghe, non compare l'elenco degli associati, la cui conoscenza da parte dell'Autorità costituisce un requisito imprescindibile ai fini dell'effettivo funzionamento della piattaforma, come chiarito nel corso dei lavori del tavolo. Peraltro, la conoscenza degli associati condiziona la legittimazione dell'Associazione a partecipare ai lavori.

Pertanto, con nota in data 5 ottobre 2023 (prot. n. 0253323), la Direzione servizi digitali ha chiesto all'Associazione di fornire l'elenco dei propri associati ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 249/1997.

L'Associazione, con nota del 10 ottobre seguente (prot. n. 0256902), ha ritenuto di non fornire l'elenco dei propri associati, sostenendo che l'Autorità risulta già in possesso dei dati relativi agli operatori di reti e servizi di comunicazione in quanto, attraverso le proprie articolazioni territoriali, è gestore del registro pubblico degli operatori di comunicazione (ROC) ed ha tutti i dati di identificazione degli operatori di reti e servizi di comunicazione elettronica, che sono obbligati all'iscrizione. L'Associazione ha ritenuto di non dover adempiere alla richiesta, avendo l'Autorità già deciso di coinvolgere direttamente gli operatori tramite diverse comunicazioni a questi rivolte. Sono infatti gli operatori, secondo quanto sostenuto dall'Associazione, che dovranno accreditarsi *“quali soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali”* alla piattaforma, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge n. 93/2023, e in capo ai quali sorgeranno obblighi e responsabilità, eventualmente sfocianti in provvedimenti sanzionatori, rimanendo invece l'Associazione rappresentativa totalmente estranea ai singoli rapporti con le istituzioni pubbliche.

Con l'atto di contestazione n. 20/23/DSDI, recante *“Contestazione alla ASSOPROVIDER - Associazione Provider Indipendenti - per la violazione dell'art. 1, comma 30, della Legge 31 luglio 1997”* del 2 novembre 2023, notificato in pari data (prot. 0282458), è stato avviato un procedimento sanzionatorio (CONT. 20/23/DSDI – PROC. 36-AM) nei confronti della Assoprovider - Associazione Provider Indipendenti per la presunta violazione della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per non aver provveduto, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle informazioni richiesti.

### 3. Deduzioni della società

Con nota del 30 novembre 2024 (prot. 0307328) l'Associazione ha presentato le proprie osservazioni, ribadendo quanto rappresentato nella risposta alla richiesta di informazioni dell'ottobre 2023 ed affermando *“di aver sempre prestato la massima collaborazione all'Autorità nel pieno rispetto di quanto previsto in via del tutto generale ed astratta dal principio di leale collaborazione nel rapporto tra privati e pubblica amministrazione, sancito dall'art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990”*.

Assoprovider ha osservato, innanzitutto, che la disposizione di cui all' art. 1, comma 30, della legge 249/97 si riferisce a violazioni accertate dall'Autorità in capo ai singoli operatori di comunicazione elettronica, non alle Associazioni che raccolgono tali operatori, le quali non risultano indicate né negli atti generali sulle comunicazioni elettroniche né nel complesso normativo specifico al quale fa riferimento l'Autorità.

L'Associazione ha rilevato, inoltre, che la richiesta di informazioni dell'Autorità del 5 ottobre 2023 era priva di motivazione e che solo nel successivo atto di contestazione, l'Autorità ha delineato lo scenario di un possibile difetto di legittimazione a partecipare al tavolo da parte di Assoprovider.

Infine, come in precedenza affermato, Assoprovider ha sostenuto che le informazioni richieste sono già in possesso dell'Autorità stessa in quanto gestore del registro pubblico degli operatori di comunicazione (ROC) e del MIMIT in quanto depositario dell'elenco dei soggetti richiedenti l'autorizzazione generale per la fornitura ed i servizi di comunicazione elettronica.

L'Associazione non ha presentato istanza di audizione né di accesso agli atti del presente procedimento sanzionatorio.

Con la richiesta di informazioni del 15 febbraio 2024 (prot. 0046852) l'Autorità ha invitato Assoprovider a *“fornire i documenti relativi al Bilancio e al rendiconto economico-finanziario relativi all'ultima annualità disponibile”*.

La documentazione richiesta è stata ricevuta in data 20 febbraio 2024 (prot. 0052622).

### 4. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, risulta confermata la violazione ad opera di Assoprovider della disposizione normativa contenuta nell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per non aver provveduto, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle informazioni richieste.

In particolare, l'Associazione non ha fornito alcuna fondata motivazione per giustificare l'omessa comunicazione dell'elenco degli associati, che altre associazioni analoghe pubblicano sul proprio sito *internet*. Contrariamente a quanto osservato da Assoprovider, le banche dati a disposizione dell'Autorità (Registro pubblico degli Operatori di Comunicazione ed elenco dei soggetti richiedenti l'autorizzazione generale per la fornitura ed i servizi di comunicazione elettronica presso il MIMIT) non forniscono alcun elemento in ordine all'appartenenza degli operatori alle Associazioni.

Quanto alla pretesa non applicabilità della norma all'Associazione, si osserva che il citato comma 30 opera un generico riferimento ai “soggetti” che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle

notizie richiesti, assoggettando la condotta ad una sanzione pecuniaria. Ne consegue che il riferimento, anche alla luce di una ormai consolidata applicazione della disposizione, è inteso a tutti i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo della vigilanza Agcom. Al riguardo, è innegabile che l'Associazione, proprio in ragione del suo mandato istitutivo e della qualifica dei suoi associati - operatori di accesso soggetti alla regolamentazione dell'Autorità - rientra a pieno titolo nell'ambito applicativo della norma. Prova ne sia l'attiva partecipazione al tavolo tecnico.

Al riguardo, vale altresì rilevare che, posto che la presenza dell'Associazione al tavolo tecnico previsto dall'art. 6 della legge n. 93/2023 era da considerarsi funzionale al raggiungimento degli obiettivi del tavolo stesso, la mancata conoscenza degli associati privava l'Associazione di ogni legittimazione a partecipare ai lavori, dal momento che le Associazioni erano presenti in nome e per conto dei propri associati. Infine, la previsione secondo la quale l'efficacia delle tutele previste dalla legge n. 93/2023 era strettamente collegata all'inclusione nei lavori del tavolo di tutti i soggetti "*coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali*" (art. 2, comma 5) lasciava presupporre la necessità di una condotta collaborativa da parte delle Associazioni interessate;

VISTO l'art. 1, comma 30, della legge n. 249/97 a norma del quale i soggetti che non provvedono nei termini e con le modalità prescritte alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono soggetti alla irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria;

RITENUTA la menzionata condotta della Assoprovider - Associazione Provider Indipendenti - rilevante in relazione alla disposizione normativa contenuta nel succitato art. 1, comma 30, della legge n. 249/97;

RITENUTO, per l'effetto, di confermare quanto rilevato nell'atto contestazione n. 20/23/DSDI in ordine alla violazione del divieto sancito nell'art. 1, comma 30, della legge 249/97;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00), a euro 103.291,00 (centotremiladuecentonovantuno/00), ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

ACCERTATO che la Società non ha inteso accedere all'istituto del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa prevista dall'art. 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 1.032,00 (milletrentadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla Società sopra menzionata deve ritenersi di entità elevata in ragione del fatto che la conoscenza da parte dell'Autorità dell'elenco degli associati ad Assoprovider costituiva un requisito imprescindibile ai fini dell'effettivo funzionamento della piattaforma, come chiarito nel corso dei lavori del tavolo tecnico.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La parte, a seguito della ricezione dell'atto di contestazione, non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento al fine di attenuare o di eliminare le conseguenze dell'infrazione contestata.

#### **C. Personalità dell'agente**

Come disposto dallo Statuto, l'Associazione in esame è una associazione senza fini di lucro (art. 1) costituita con la finalità di *“rappresentanza degli associati presso Autorità, Enti e Istituzioni tutelando gli interessi sia singolari che collettivi e la definizione di regole di comportamento e di qualità nella vendita di servizi Internet” (art. 2)“*.

Si presume che la stessa sia dotata di una organizzazione interna che le garantisca l'operatività e il rispetto della normativa di settore.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, secondo lo Statuto (art. 18.1) le entrate dell'associazione sono date: *a) dalle quote annuali versate dai soci; b) dai contributi di enti pubblici e privati; c) da sovvenzioni, liberalità o lasciti degli associati e dei terzi*. In particolare, dalla consultazione del *Bilancio e del Rendiconto economico al 31 dicembre 2022* si evidenziano proventi pari a euro 207.804,00 ed un avanzo di gestione pari a euro 9.405,45;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa contestata nella misura corrispondente al doppio della sanzione minima, pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00). Tale quantificazione appare ragionevole in relazione alle condizioni economiche sopra riportate;

UDITA la relazione del Presidente;

### **ORDINA**

alla Assoprovider - Associazione Provider Indipendenti, C.F. 97169770589, con sede legale in Via Casa Sasso, 7 – 84014 Nocera Inferiore, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione dell'art. 1, comma 30 della legge 249 31 luglio 1997;

## **DIFFIDA**

l'Associazione a non proseguire nella condotta violativa oggetto di contestazione;

## **INGIUNGE**

alla citata Associazione di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 79/24/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81.

La Società ha facoltà di chiedere il pagamento rateale della somma dovuta, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente delibera, mediante istanza motivata da presentare al protocollo generale dell’Autorità attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), secondo le modalità previste dall’allegato 1 recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*” in calce all’allegato A alla delibera n. 410/14/CONS, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS. L’istanza di rateizzazione è indirizzata al Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 79/24/CONS*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Società e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 19 marzo 2024

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba